L’amministrazione di sostegno: excursus dell’istituto

di Tiziana Placidilli

Supplemento Altalex Quotidiano – Giugno 2014

L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: *EXCURSUS* DELL'ISTITUTO

di Tiziana Placidilli

Sommario

1. L'amministrazione di sostegno e gli istituti dell'interdizione e della inabilitazione 2
2. Procedimento per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno, individuazione del giudice competente, audizione e morte del beneficiario 4
3. Soggetti legittimati a presentare il ricorso e problematica relativa all'intervento della difesa tecnica 7
4. I soggetti beneficiari dell'amministrazione di sostegno 8
5. Capacità del beneficiario dell'amministrazione di sostegno di donare, di disporre per testamento, di accettare l'eredità e di contrarre matrimonio. 12
6. Applicazione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno al soggetto straniero o a quello italiano residente all'estero 16
7. Criteri di scelta dell'amministratore di sostegno 18
8. Questione relativa alla nomina preventiva di un amministratore di sostegno in vista della futura incapacità 20
9. Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno ed emanazione dei provvedimenti urgenti 23
10. Revoca e modifica del decreto di nomina 25
11. Pubblicità dei provvedimenti emessi da parte del Giudice Tutelare 26
12. Mezzi di impugnazione contro il decreto del Giudice Tutelare 27
13. Giuramento, redazione dell'inventario e rendiconto finale 29
14. Poteri dell'amministratore di sostegno anche in materia di consenso informato e scelte terapeutiche 30
15. Doveri dell'amministratore di sostegno 32
16. Cessazione, sostituzione e revoca dell'amministrazione di sostegno 33
17. Indennità spettante all'amministratore di sostegno per lo svolgimento delle sue funzioni 34

---

1. L'amministrazione di sostegno e gli istituti dell'interdizione e della inabilitazione

L'istituto dell'amministrazione di sostegno introdotto nel nostro paese dieci anni orsono, con la Legge 9/01/2004 n. 6, ha apportato una rilevante innovazione rispetto agli istituti dell'interdizione ed inabilitazione in quanto ha cercato di tutelare i soggetti cosiddetti "deboli" attraverso interventi di sostegno temporanei e permanenti senza limitare totalmente la capacità di agire dei medesimi.
L'art. 1 della legge suindicata, infatti, recita: "*La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente*".
La finalità propria della legge sull'amministrazione di sostegno è stata quella di tutelare - mediante una procedura semplificata - i soggetti "deboli" che si trovano nell'impossibilità parziale o temporanea di provvedere ai loro interessi e di rivisitare le misure dell'interdizione e dell'inabilitazione facendo sì che queste avessero un carattere del tutto residuale rispetto al passato.
La Suprema Corte soffermandosi proprio sul discrimine tra amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione, seppure in tempi differenti, ha affermato: " *… l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del Giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, e considerate anche la gravità e la durata della malattia…".* (Cass. Civ., Sez. 1, 26 ottobre 2011 n. 22332); "… *l'amministrazione di sostegno ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea (ed anche totale), di attendere ai propri interessi uno strumento di assistenza agile tale da sacrificare, nella minor misura possibile, la capacità di agire. Rispetto all'interdizione, quindi, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno non va collegato ad un diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento da adeguarsi alle esigenze del soggetto stesso, considerata la sua*

flessibilità e la maggiore agilità della sua procedura applicativa". (Cass. Civ., Sez. I,16 ottobre 2007, n. 21748).

Ampia discrezionalità, quindi, è stata fornita al giudice dal legislatore nella determinazione della misura più idonea da applicare al soggetto "debole"; principio questo, peraltro, ribadito recentemente dalla Suprema Corte di Legittimità[1]e contemplato dal nostro codice di rito.

L'art. 413, comma 4, c.c., infatti, prevede che il giudice può, anche d'ufficio, provvedere alla cessazione dell'amministrazione di sostegno qualora lo stesso non ritenga idonea l'applicazione di tale istituto al soggetto per il quale l'amministrazione è stata richiesta. Laddove il giudicante dovesse, quindi, ritenere opportuno promuovere un giudizio di interdizione e/o inabilitazione dovrà informare necessariamente il P.M. affinché lo stesso possa provvedere. Con la nomina del tutore o del curatore ovvero con la dichiarazione di interdizione e inabilitazione si avrà, quindi, la cessazione della figura dell'amministratore di sostegno. Tale cessazione non interviene in modo automatico. Infatti, il Tribunale può rigettare la domanda promossa dal P.M. trasmettendo gli atti al Giudice Tutelare al quale spetterà una nuova valutazione.

Lo stesso art. 418, comma 3, c.c. consente al giudice di trasmettere l'intero procedimento al giudice tutelare qualora, nel corso del procedimento di interdizione e/o inabilitazione, ritenga più idoneo applicare al soggetto "debole" la figura dell'amministratore di sostegno. In tale circostanza il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui all'art. 405, comma 4, c.c.

Proprio in ordine al modo in cui tale "passaggio" deve avvenire sono sorti nel tempo contrastanti orientamenti giurisprudenziali che, se da un lato, hanno ritenuto ammissibile il trasferimento sulla scorta di un **mero provvedimento del Tribunale** in composizione collegiale, dall'altro hanno sostenuto che il trasferimento al Giudice Tutelare dovesse avvenire dopo la sentenza[2] di rigetto della domanda di interdizione.

Sul punto è necessario citare quanto asserito recentemente dal Tribunale di Varese[3] il quale ha sostenuto che il passaggio al Giudice Tutelare può avvenire mediante una semplice ordinanza di trasmissione.

Addirittura l'art. 429, comma 3, c.c. prevede che nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione[4], qualora dovesse apparire opportuno che, successivamente

[1] Cass. Civ., 26/07/2013, n. 18171; cfr. Cass. Civ., 2007 n. 12466.
[2] V. Trib. Bologna, 9 maggio 2007.
[3] V. Trib. Varese, 16 febbraio 2011.

alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno il Tribunale d'ufficio o su istanza di parte dispone il trasferimento degli atti al Giudice Tutelare. Il Tribunale, quindi, emette una sentenza di revoca della misura che non viene ritenuta idonea disponendo contestualmente, o con separata ordinanza di remissione sul ruolo istruttorio, il trasferimento al G.T. per l'eventuale nomina dell'amministratore di sostegno.

2. Procedimento per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno, individuazione del giudice competente, audizione e morte del beneficiario

Il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno rinvia alle disposizioni processuali, in quanto compatibili, dell'interdizione e dell'inabilitazione di cui agli artt. 712 c.c. e seguenti[5]. Lo scopo del Legislatore del 2004 è stato proprio quello di strutturare tale procedimento in termini più snelli, rispetto a quelli previsti per l'interdizione ed inabilitazione, affinché il soggetto, cosiddetto debole, possa godere di una celere ed esaustiva tutela.

Come previsto per le figure dell'interdizione e dell'inabilitazione il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno deve inserirsi tra i giudizi di volontaria giurisdizione. Tale procedimento, contrariamente a quello di interdizione ed inabilitazione, non ha natura contenziosa seppure nel tempo siano sorti contrastanti orientamenti in dottrina.

Il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, che secondo il disposto normativo di cui all'art. 46 bis disp. att. risulta esente dall'obbligo di registrazione e dal versamento del contributo unificato, si apre con il deposito del ricorso presentato al Giudice Tutelare del luogo ove il beneficiario ha la residenza o il proprio domicilio.

Cosa ha voluto intendere il legislatore parlando di residenza o domicilio?

A spiegarlo è stata proprio la Suprema Corte di Cassazione dati gli innumerevoli conflitti di competenza sorti nel tempo poiché i procedimenti di nomina venivano incardinati innanzi al Tribunale del luogo di residenza e non a quello del domicilio abituale. La Corte di Legittimità[6], infatti, con una recente sentenza ha ribadito il principio già in precedenza affermato ritenendo così competente il Tribunale del luogo ove il soggetto **dimora abitualmente**. La Suprema Corte, quindi, ha risolto l'intera questione promuovendo la dimora abituale rispetto alla residenza

---

[4] Cfr. Tribunale Mantova, 1 ottobre 2013; v. anche Trib. Mantova, 1 ottobre 2013 con tale sentenza il giudicante ha ritenuto l'amministrazione di sostegno la misura più adeguata rispetto all' inabilitazione. Per tale ragione ha disposto la revoca di tale misura, ha rigettato la richiesta di interdizione avanzata dal P.M. e ha nominato, in favore del beneficiario, un amministratore di sostegno.

[5] V. art. 720bis, comma I, c.p.c.

[6] Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 21 novembre 2012 – 17 aprile 2013, n. 9389.

anagrafica "*in considerazione della necessità che* il beneficiario *interloquisca con il giudice tutelare, il quale deve tener conto, nella maniera più efficace e diretta, dei suoi bisogni e richieste anche successivamente alla nomina dell'amministratore"*.

Le risultanze anagrafiche, quindi, non assurgono a dato preminente qualora la persona debole, nel cui interesse si apre il procedimento, abbia un diverso ed effettivo domicilio[7].

Tuttavia si ritiene necessario sottolineare, e ciò in virtù di quanto a riguardo è stato affermato dalla Suprema Corte[8], che il ricovero per cure in una struttura non implica necessariamente il trasferimento del domicilio qualora abbia carattere solamente temporaneo e non continuativo; la sola stabilità e permanenza, quindi, può determinare lo spostamento del proprio centro di interessi. Qualora si dovesse verificare tale ultima circostanza il ricorso di nomina per l'amministratore di sostegno dovrà essere depositato innanzi al Tribunale del luogo in cui il soggetto ha stabile domicilio.

Il ricorso, redatto ai sensi dell' art. 407 c.c., una volta depositato innanzi al Giudice monocratico competente unitamente alla documentazione a comprova della situazione in cui versa il soggetto debole, futuro beneficiario, viene comunicato al P.M.; tale circostanza costituisce una evidente deroga all'art. 50 bis c.p.c. in quanto, dato l'intervento obbligatorio del P.M.[9], non prevede la composizione collegiale.

Il Giudice Tutelare, dandone comunicazione al P.M., fissa, con decreto[10], l'udienza di audizione personale del beneficiario e dei soggetti indicati nell'art. 406 c.c. provvedendo sul ricorso, entro 60 giorni dal suo deposito, anche qualora tali soggetti non dovessero comparire all'udienza prefissata per l'audizione.

Il procedimento, non soggetto a sospensione feriale dei termini né agli istituti della sospensione e dell'interruzione, si conclude con decreto immediatamente esecutivo.

Nel corso del procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno l'audizione del soggetto, futuro beneficiario, rappresenta uno dei momenti fondamentali, sotto il profilo istruttorio, dell'intera procedura in quanto consente al G.T. di rendersi effettivamente conto delle richieste e degli effettivi bisogni della persona.

---

[7] V. anche Cass. civ., Sez. VI, ordinanza 2 luglio 2013 n. 16544.

[8] Cass. Civ., 15 ottobre 2011, n. 21370.

[9] Sul punto è necessario evidenziare che la presenza del P.M. è ritenuta necessaria, a pena di nullità, solamente nel corso del procedimento e non, diversamente, durante l'ascolto personale del soggetto al quale si intende nominare un amministratore di sostegno.

[10] Ai sensi dell'art. 713, comma 2, c.p.c. il decreto emesso da parte del G.T. e comunicato al P.M. deve essere notificato a cura del ricorrente, unitamente al ricorso, entro il termine previsto nel suindicato provvedimento alle persone di cui all'art. 713, comma 1, c.p.c.

L'audizione personale rappresenta per il G.T. un vero e proprio dovere infatti, l'art. 407, comma 2, c.p.c., così dispone: "*il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce*". Secondo tale disposto normativo è compito del G.T., se necessario, sentire il soggetto anche fuori dai locali del Tribunale.

L'esame della persona rappresenta, quindi, il punto saliente dell'intera procedura in quanto il G.T. fonda la propria decisione tenendo presente gli interessi, le esigenze di protezione, i bisogni e le richieste della persona.

Secondo quanto disposto dalla norma e, a parere di chi scrive, il G.T. non può esimersi dall'ascolto della persona in quanto dalla sola documentazione prodotta e dall'audizione dei soggetti, di cui all'art. 406 c.c., non sarebbe in grado né di conoscere i reali bisogni e le richieste del futuro beneficiario, né di decidere nell'interesse dello stesso.

Quanto disposto dall'art. 407, comma 3, c.c., ovvero che il G.T. provvede sul ricorso anche in caso di mancata comparizione, deve necessariamente collegarsi al primo periodo poiché dalla norma si evince chiaramente che il legislatore ha voluto ritenere facoltativo, all'interno del procedimento, l'intervento dei soli familiari. L'audizione personale del soggetto a favore del quale si chiede la nomina di un amministratore di sostegno deve essere, quindi, ritenuta indispensabile ai fini dell'eventuale applicazione di tale figura.

Tuttavia, qualora il soggetto non sia in grado di esprimersi e, quindi, di instaurare un dialogo il G.T. può procedere alla nomina di un amministratore poiché l'esame personale del soggetto sarebbe del tutto irrilevante[11].

Il G.T. deve, pertanto, instaurare un vero e proprio colloquio con il soggetto, scevro da ogni intimidazione, volto a comprendere i reali bisogni ed esigenze dello stesso e ciò al fine di emettere un'ordinanza tesa interamente a tutelare il soggetto a favore del quale si chiede la nomina di un amministratore di sostegno.

Da ultimo, e per completezza, è interessante analizzare cosa accade se il soggetto muore durante il procedimento di nomina.

L'eventuale decesso del soggetto in pendenza del procedimento comporta la cessazione della materia del contendere e, quindi, non c'è alcuna necessità per il giudice di provvedere sull'istanza presentata.

[11] Cfr. Trib. Piacenza, 16 settembre 2008.

Nel caso in cui la morte sia avvenuta in un momento successivo rispetto alla nomina, l'amministratore, dovrà essere revocato dal suo incarico e sarà tenuto a redigere un rendiconto finale.

L'interruzione dell'intero procedimento si avrà, quindi, solamente per morte del soggetto a favore del quale si è aperta la procedura in quanto in tale procedimento le parti ritenute necessarie sono solamente il P.M. ed il beneficiario.

3. Soggetti legittimati a presentare il ricorso e problematica relativa all'intervento della difesa tecnica

Il nostro codice di rito prevede all'art. 406 c.c. che il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere promosso dal beneficiario sia esso minore, interdetto o inabilitato e, comunque, dal coniuge[12] anche convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo, dal tutore, dal curatore, dal P.M. e dai servizi sanitari e sociali sia personalmente che attraverso il P.M. qualora dovessero venire a conoscenza, nello svolgimento delle proprie funzioni, di fatti che rendono opportuna l'instaurazione del procedimento di amministrazione di sostegno.

L'art. 406, comma 2, c.c. ritiene legittimati il tutore ed il curatore a proporre il ricorso per la nomina dell'amministrazione di sostegno solo se tale atto venga presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

Allo stesso modo si ritiene legittimato il P.M. il quale può intervenire per tutelare quei soggetti che in tutto o in parte non possono provvedere ai loro interessi e che si trovano in una situazione di solitudine morale ed affettiva.

Tra i soggetti legittimati, cosiddetti speciali, non può non menzionarsi lo stesso beneficiario al quale tale misura dovrebbe essere applicata se ritenuta idonea.

Identificati i soggetti legittimati alla proposizione del ricorso per l'instaurazione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno è opportuno soffermarsi, stanti le innumerevoli questioni sorte, sulla problematica relativa all'intervento della difesa tecnica.

Tale problematica trae origine dalla mancanza, nella l. 9 gennaio 2004 n. 6, di un riferimento normativo che preveda la difesa tecnica nell'istituto dell'amministrazione di sostegno. Al fine di chiarire l'intera questione si è preliminarmente espressa con una autorevole sentenza la Suprema Corte di Cassazione il 29 novembre 2006[13].

[12] Art. 417 c.c.

[13] Cass. Civ., Sez. I, 29 novembre 2006, n. 25366.

La Corte, al fine di chiarire l'intera problematica in considerazione anche della carenza normativa rappresentata dalla l. 6/2004 che nulla dice in ordine alla presenza della difesa tecnica all'interno del procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, ha analizzato preliminarmente il disposto normativo di cui all'art. 82, comma 3, c.p.c. ed ha enunciato un importante principio di diritto: *"il discrimen, ai fini dell'affermazione, ovvero della negazione, della necessità della difesa tecnica nelle ipotesi di mancata previsione legislativa espressa in un senso o nell'altro, non può essere individuato nel carattere contenzioso ovvero di volontaria giurisdizione della procedura […] dovrà essere rapportato, invece, alla consistenza delle situazioni soggettive coinvolte*".

Sottolineando la finalità dell'istituto dell'amministrazione di sostegno rispetto alle figure residuali dell'interdizione e dell'inabilitazione la Corte di legittimità ha sostenuto che: *"Il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi, da ritenere corrispondenti al modello legale tipico, in cui l'emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l'intervento dell'amministratore; necessitando, per contro, della difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell'interessato, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze, analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio".*

Non vi è dubbio sul fatto che la Corte con tale pronuncia abbia enunciato un importante principio di diritto volto ed escludere, nel procedimento per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno, l'obbligatorietà della difesa tecnica. La presenza del difensore, quindi, è prevista in tutti quei casi in cui il provvedimento emesso vada ad incidere sui diritti fondamentali della persona.

L'importanza di tale principio è stata anche da ultimo ribadita da una recente sentenza di legittimità[14].

4. I soggetti beneficiari dell'amministrazione di sostegno

Nel corso del tempo si è potuto assistere ad una importante evoluzione che ha comportato un ampliamento applicativo dell'istituto dell'amministrazione di sostegno a nuove categorie di

[14] Cass. Civ., Sez. I, 20 marzo 2013, n. 6861.

soggetti deboli quali i maggiori di età, i minori emancipati[15]e gli affetti da gravi patologie e da dipendenze.

Con il termine "menomazione"[16], inserito all'interno del disposto normativo di cui all'art. 404 c.c., il legislatore oltre a porre un'evidente rottura rispetto al passato, in particolare alla misura dell'interdizione, ha voluto ampliare l'ambito applicativo dell'amministrazione di sostegno e garantire una approfondita tutela ai soggetti cosiddetti deboli.

La funzione di tale nuovo istituto, come più volte affermato, è quella di attribuire al beneficiario un ruolo attivo posto che la sua capacità d'agire, contrariamente a quanto avveniva con gli istituti più comunemente utilizzati in passato, viene sacrificata nella minor misura possibile. Il soggetto, infatti, qualora sia impossibilitato, in via temporanea o parziale, di attendere ai propri interessi, può beneficiare di una persona terza, "amministratore di sostegno", che provveda per un dato periodo di tempo e, comunque, non oltre dieci anni, salvo quanto disposto dall'art. 410, co. 3, c.c., a gestire i propri interessi con poteri sostitutivi di cura e rappresentanza o confermativi di assistenza o di amministrazione, il tutto sotto il più ampio controllo del Giudice Tutelare.

Si è potuto, quindi, assistere all'applicazione di tale istituto anche in favore di soggetti affetti da schizofrenia, depressione, deficit cognitivo e attacchi epilettici.

Per quanto riguarda l'epilessia è opportuno puntualizzare, in virtù anche di quanto affermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, che il soggetto affetto da crisi epilettiche può beneficiare di tale istituto solo se la rappresentazione della patologia sia talmente grave da rendere il soggetto incapace di provvedere ai propri interessi in modo transitorio o permanente. Tuttavia, il giudicante, anche in caso di crisi epilettiche ad intermittenza può ricorrere a tale strumento qualora lo ritenga necessario per il soggetto "debole".

Interessante è stata l'applicazione di tale istituto anche alle persone affette dal morbo di Alzheimer o da altre patologie degenerative che agiscono in modo preponderante sull'autonomia di tali soggetti.

A tale riguardo si può menzionare il caso di un anziano affetto da Alzheimer al quale è stato nominato un amministratore di sostegno poiché lo stadio della malattia era ancora lieve, oppure quello di una signora affetta anch'essa dal morbo di Alzheimer alla quale è stato nominato, quale

[15] Cfr. art. 406 c.c.; v. art. 405, co. 2, c.c.
[16] Cfr. art. 404 c.c. in combinato disposto con l'art. 414 c.c.

amministratore di sostegno, il proprio figlio stante l'incapacità della beneficiaria di relazionarsi con terzi e di provvedere ai propri interessi[17].

L'istituto dell'amministrazione di sostegno trova applicazione anche nei confronti di quei soggetti che, data l'età, sono affetti da un lieve decadimento intellettivo. Basti pensare al caso trattato, diversi anni orsono, dal Tribunale di Bari[18] che ha nominato un amministratore di sostegno ad una signora ottantaseienne che risultava limitata nelle funzioni della vita quotidiana a causa dei frequenti vuoti di memoria che non le consentivano di provvedere ai propri interessi.

Altrettanto rilevante è stata l'applicazione di tale misura a soggetti affetti da sindrome di down i quali, prima dell'entrata in vigore della legge 6/04, venivano assoggettati alle misure, oggi ritenute residuali, dell'interdizione e dell'inabilitazione.

Un taglio netto con gli orientamenti del passato è stato fornito dalla giurisprudenza di legittimità con una recente sentenza[19] che ha determinato una vera e propria inversione di tendenza. Infatti, rifacendosi a quanto sostenuto dalla Corte Costituzionale, ha ritenuto possibile applicare l'istituto dell'amministrazione di sostegno anche ad un soggetto affetto da sindrome di down poiché, secondo quanto affermato, l'ambito di applicazione di tale istituto deve essere individuato proprio con riguardo non al grado di infermità o di impossibilità del soggetto di attendere ai propri interessi, ma alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze del soggetto debole.

La Suprema Corte ha, inoltre, aggiunto che l'applicazione di tale istituto si ritiene idonea solo se risponde adeguatamente alle esigenze del soggetto "debole"; appare evidente che, qualora il giudice tutelare non reputi adeguata tale misura può, comunque, ricorrere, in via del tutto residuale, agli istituti della interdizione e della inabilitazione.

Per quanto riguarda l'applicazione di tale istituto a soggetti che si trovano in coma o in stato vegetativo è importante menzionare le differenti posizioni sostenute dalla giurisprudenza di merito.

Un primo orientamento sorto nell'anno 2005[20] ha ritenuto applicabile la figura dell'amministratore di sostegno ad un anziano in coma vegetativo che necessitava di continua assistenza. Si è

[17] V. Trib. Trani, Sez. Ruvo di Puglia, 17 luglio 2007; Trib. Marsala, 9 luglio 2007.

[18] V. Trib. Bari, 5 luglio 2007; V. anche sentenza Trib. La Spezia, 15 dicembre 2012 con la quale il Giudice Tutelare ha ritenuto necessario applicare tale misura ad una signora anziana *"con deficit di autonomia e nella difficoltà di attendere agli atti quotidiani della vita e di curare i propri interessi essenzialmente per le problematiche connesse all'età"*, scegliendo come amministratore un soggetto estraneo alla famiglia in quanto la beneficiaria sosteneva che il ricorso a tale istituto da parte della figlia fosse proteso solamente alla futura eredità e non alla sua tutela.

[19] Cass. Civ., 26 ottobre 2011 n. 22332.

[20] Trib. Reggio Emilia, 4 novembre 2005.

successivamente conformato a tale pronuncia il Tribunale di Bologna[21]che ha applicato l'istituto dell'amministrazione di sostegno e non quello dell'interdizione, come richiesto in sede di ricorso, ad una ragazza in coma vegetativo da tre anni a causa di un incidente automobilistico.

Si è discostato da tali pronunciamenti il Tribunale di Varese che, con decreto del 17 novembre 2009, ha così sostenuto: *"l'amministrazione di sostegno non appare adeguata alle ipotesi di stato vegetativo e nelle ipotesi di coma, posto che la misura più idonea, in tali casi, è l'interdizione"*.

In senso contrario si è espresso di recente il medesimo Tribunale[22] che, conformandosi al principio enunciato nell'anno 2005, ha determinato un superamento dell'orientamento restrittivo. Il giudice di merito, infatti, ha ritenuto idonea l'applicazione della figura dell'amministratore di sostegno anche a favore di quei soggetti che si trovano in coma.

Altrettanto importante è stata l'applicazione di tale istituto a quei soggetti con deficit fisici e motori che non possono provvedere ai propri interessi. La Corte di legittimità[23], infatti, ha ritenuto idonea l'applicazione di tale misura anche a soggetti affetti da problemi di autonomia gestoria.

L'istituto dell'amministrazione di sostegno ha trovato applicazione anche in casi di soggetti con sindrome da acquisto compulsivo o da disturbo ossessivo – compulsivo di fare acquisti. Importante, sul punto, è stata la pronuncia emessa di recente dal Tribunale varesino[24] con la quale si è disposta l'applicazione dell'amministrazione di sostegno anche a persone affette da "oniomania". Il caso specifico riguardava una donna che affetta da tale sindrome stava delapidando non soltanto il proprio patrimonio, ma anche quello della madre; i parenti preoccupati dall'evolversi di tale situazione si rivolgevano al Giudice Tutelare per la nomina di un amministratore di sostegno.

Altra importante applicazione di tale istituto si è avuta nei confronti dei soggetti affetti da "ludopatia" ovvero da impulso irrefrenabile da giochi d'azzardo. Nel caso di specie il figlio del giocatore incallito si era rivolto al Giudice Tutelare di Monza[25] al fine di farsi nominare quale amministratore del padre. Il decreto di nomina emesso ha attribuito all'amministratore il potere/dovere di gestire l'intera posizione debitoria del padre facendo sì che quest'ultimo potesse, comunque, ricevere settimanalmente una modica cifra volta a garantire una minima autonomia nella gestione del denaro.

[21] Trib. Bologna, 3 ottobre2006.
[22] Trib. Varese, 5 marzo 2012.
[23] Cass. Civ., 2 agosto 2012, n. 13197.
[24] Trib. Varese, 3 ottobre 2012.
[25] Trib. Monza, 15 dicembre 2010.

Dagli esempi sino ad ora forniti appare evidente come tale istituto, peraltro del tutto innovativo, abbia trovato ampia applicazione nel nostro ordinamento anche in quelle circostanze in cui più comunemente si applicavano le misure dell'interdizione e dell'inabilitazione.

5. Capacità del beneficiario dell'amministrazione di sostegno di donare, di disporre per testamento, di accettare l'eredità e di contrarre matrimonio.

Come ampiamente affermato la finalità dell'istituto dell'amministrazione di sostegno è quella di limitare il meno possibile la capacità di agire dei beneficiari; a ciò consegue che tali soggetti possono compiere atti senza alcuna limitazione da parte dell'amministratore di sostegno a loro nominato.

Preliminarmente si ritiene necessario approfondire alcune questioni relative alla capacità di donare del soggetto beneficiario date le innumerevoli questioni sorte sul punto.

In primo luogo occorre puntualizzare che ad oggi non vi è alcuna disposizione normativa che vieti al beneficiario di compiere un atto di liberalità; ciò nonostante, in dottrina alcuni hanno sostenuto, rifacendosi a quanto disposto dall'art. 774 c.c., che questo atto non possa essere compiuto dall'amministrato.

L'articolo ora menzionato, infatti, prevede che: "*non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni*"; tale assunto, quindi, sembrerebbe escludere lo stesso beneficiario dal novero dei soggetti legittimati a compiere il suddetto atto di liberalità.

Di diverso avviso è stata altra parte della dottrina la quale ha riconosciuto in capo al beneficiario, salvo quanto diversamente espresso nell'ordinanza emessa dal Giudice Tutelare, la capacità di donare. I sostenitori di tale orientamento hanno, in ogni caso, ritenuto necessario valutare i singoli casi onde accertare l'effettiva capacità dei soggetti di donare.

A riguardo è opportuno citare il provvedimento emesso nell'anno 2010 da parte del Giudice Tutelare del Tribunale della Spezia il quale, tenendo conto della volontà del disabile e della sua situazione di salute, ha autorizzato l'amministratore di sostegno nominato a compiere un atto di donazione senza arrecare alcun pregiudizio allo stesso amministrato.

Appare evidente che anche il soggetto affetto da handicap o deficit fisici possa esercitare, previa autorizzazione da parte del G.T., il proprio diritto attraverso l'amministratore di sostegno.

Si avrà, quindi, una rappresentanza concorrente in quanto l'ADS, con idonea procura e sotto il controllo del G.T., potrà superare gli ostacoli rappresentati dalle carenze fisiche di tali soggetti.

Per quanto riguarda i beneficiari di tale atto è opportuno citare l'art. 411, comma 3, c.c. che ritiene valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno,

purché parente fino al quarto grado, coniuge o, comunque, persona stabilmente convivente. In tale fattispecie non potrà trovare, quindi, applicazione quanto a riguardo è disciplinato dall'art. 779 c.c.

Si collega a quanto appena affermato il principio secondo cui il beneficiario può disporre per testamento anche in favore del proprio amministratore purché rientri nei soggetti indicati nell'art. 411, comma 3, c.c.

A tale proposito si richiama quanto affermato dal Giudice Tutelare del Tribunale di Roma[26] il quale ha stabilito che l'amministratore, incaricato di redigere il testamento, può essere nominato erede solo se sussiste la capacità di intendere e di volere in capo al beneficiario e se tale decisione sia riconducibile alla volontà libera ed autonoma dello stesso amministrato. Nel caso analizzato il giudicante ha riscontrato la mancanza assoluta, in capo al soggetto beneficiario, della volontà di fare disposizioni testamentarie in favore dell'amministratore a lui nominato.

Di straordinaria rilevanza è stata, invece, la recente pronuncia emessa dal Giudice Tutelare del Tribunale di Varese[27] attraverso la quale è stato concesso ad un malato di SLA, con paresi agli arti, di manifestare le sue ultime volontà e di renderle efficaci nell'ordinamento attraverso la rappresentanza concessa all'amministratore di sostegno a lui nominato.

Il G.T., ritenuto il beneficiario "*perfettamente vigile e ben orientato con pieno senso integro*", in possesso della capacità di intendere e di volere e di manifestare autonomamente il proprio pensiero attraverso l'ausilio di nuove strumentazioni ovvero di un comunicatore oculare, ha autorizzato l'amministratore a svolgere una funzione di rappresentanza – sostitutiva. Il compito di tale soggetto è stato, quindi, quello di raccogliere le ultime volontà del beneficiario in un atto formale e di sottoscriverlo in nome e per conto dello stesso beneficiario.

In questa circostanza è stata riconosciuta all'amministratore di sostegno una rappresentanza sostitutiva volta a salvaguardare l'incapace anche nel compimento degli atti personalissimi; una diversa soluzione avrebbe senza dubbio discriminato i soggetti vulnerabili anche affetti da tale patologia e comportato la perdita di quei diritti.

Come per la donazione la questione relativa alla capacità di disporre per testamento deve essere valutata dal giudicante caso per caso; tuttavia può assistersi ad una limitazione della suindicata capacità solo se questa circostanza sia espressamente prevista nel decreto di nomina.

[26] Trib. Roma, 30 maggio 2012.
[27] Trib. Varese, 12 marzo 2012.

In mancanza di specifiche disposizioni sono sorti innumerevoli dubbi sono sorti in ordine all'accettazione dell'eredità da parte dell'amministrato. Alcuni, infatti, hanno discusso se in tale circostanza il beneficiario dovesse accettare con beneficio di inventario ovvero se a tale soggetto si potessero riconoscere disposizioni previste per gli interdetti, per gli inabilitati e per i minori.

Altri, hanno ritenuto che l'amministrato, in caso di devoluzione dell'eredità, dovesse accettare senza beneficio di inventario poiché le suindicate disposizioni non potevano trovare applicazione nell'amministrazione di sostegno.

In ogni caso, non può escludersi l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario in quanto lo stesso G.T., rinviando alle disposizioni normative di cui agli artt. 471 e 472 c.c., può imporre tale forma di accettazione allo stesso amministrato.

Il verificarsi di questa ultima circostanza comporterà l'applicazione, a tale istituto, delle norme che disciplinano l'alienazione dei beni a soggetti sottoposti a tutela.

Di particolare importanza risulta essere la questione relativa alla capacità del soggetto amministrato di contrarre matrimonio poiché non è possibile applicare all'amministrazione di sostegno le disposizioni normative previste per l'istituto dell'interdizione che vietano all'interdetto di contrarre matrimonio.

La dottrina è molto cauta nell'applicare all'amministrazione di sostegno questa forma di limitazione in quanto sostiene che tale atto personalissimo deve essere indistintamente garantito.

Lo stesso G.T. del Tribunale di Varese[28] ha rigettato il ricorso presentato dalla madre di un soggetto down che chiedeva di essere nominata amministratore di sostegno della figlia al fine di curarne gli interessi e di compiere, per suo conto, anche gli atti personalissimi. Con tale pronuncia il Tribunale ha ritenuto necessario sottolineare l'importanza di tale diritto che, di certo, non può essere sottoposto ad alcuna limitazione. Il giudice, conformemente a quanto disposto dalla normativa sovranazionale, ha riconosciuto tale diritto come fondamentale anche per le persone affette da tale disabilità.

Infatti, la stessa Convenzione di New York del 13.12.2006 sul diritto delle persone con disabilità, ratificata dal nostro paese con legge del 3 marzo 2009 n. 18, riconosce anche a tali soggetti "*il diritto di sposarsi e fondare una famiglia sulla base del libero e pieno consenso dei contraenti*".

Si può, pertanto, escludere che il G.T. possa apporre delle limitazioni, salvo ovviamente in casi eccezionali, al diritto di sposarsi.

[28] Trib. Varese, d. 6.10.2009.

Allo stesso modo deve tutelarsi il diritto dell'amministrato a sciogliere il proprio vincolo matrimoniale poiché, come il diritto di sposarsi, è rimesso alla libera determinazione dell'individuo.

Seppure questo diritto sia rimesso alla libera determinazione del soggetto, nel tempo si sono riscontrati dei casi in cui il G.T.[29], stante l'incapacità dell'amministrato, ha autorizzato l'amministratore di sostegno ad esercitare, nell'interesse dello stesso beneficiario, il diritto di separazione e divorzio.

L'intervento dell'amministratore di sostegno nel compimento di tale atto personalissimo si fonda sulla volontà espressa del beneficiario la cui assenza comporta il venir meno dell'autorizzazione da parte del G.T.

In ordine a tale tematica si ritiene di rilevante importanza la recente pronuncia del Tribunale di Modena[30] mediante la quale il G.T. ha respinto la domanda di sospensione, avanzata dall'amministratore di sostegno, delle pubblicazioni matrimoniali di una giovane disabile. L'istanza presentata si fondava sul fatto che la nubenda non fosse capace di compiere le quotidiane funzioni domestiche e che il proprio convivente, futuro marito, fosse affetto da problemi psichiatrici e seguito dal Csm in quanto ludopatico.

Il giudicante ha rigettato l'istanza poiché dall'ascolto della giovane disabile si è evinta la volontà della stessa di contrarre matrimonio. Quest'ultima, infatti, ha dichiarato di essere "… *consapevole delle responsabilità connesse all'eventuale nascita di un figlio e, in particolare, quelle matrimoniali, a più riprese ribadendo il desiderio di sposarsi*".

Per tale ragione il giudice ha ritenuto, in virtù delle valutazioni compiute, di non attribuire al caso in esame le limitazioni previste nel disposto normativo di cui all'art. 85 c.c. poiché per l'applicazione di tale effetto limitativo si deve valutare se l'infermità mentale di cui è affetto il soggetto possa impedire "*una consapevole assunzione della responsabilità che il matrimonio implica*".

Il giudice, in virtù di quanto sopra ed in considerazione del fatto che le patologie riportate dai futuri sposi non potevano ostare la creazione di un nuovo nucleo familiare, ha rigettato l'istanza ablativa della capacità matrimoniale.

[29] V. Trib. Bologna, Sez. Imola, 02.01.2006.
[30] Trib. Modena, 18.12.2013.

6. Applicazione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno al soggetto straniero o a quello italiano residente all'estero

Il problema del riconoscimento di tale istituto si è avuto anche nei confronti dei soggetti stranieri, dato il loro rilevante insediamento nel nostro paese.

Si ritiene necessario sul punto fare riferimento a quanto previsto dal diritto internazionale privato ed in particolare dall'art. 43 della l. 218/1995. Tale norma ritiene che a stabilire i presupposti dell'interdizione e delle misure affini "*a protezione degli incapaci maggiori di età, nonché i rapporti fra l'incapace e chi ne ha cura*" sia la legge nazionale dell'incapace. E' pur vero però che, se la legge nazionale del soggetto straniero utilizzi il criterio della residenza abituale o del domicilio, può verificarsi un rinvio indietro secondo i limiti previsti dall'art. 13 l. 218/1995. Tuttavia l'art. 43 prevede l'applicazione della legge italiana da parte del Giudice quando questi deve intervenire in via provvisoria ed urgente al fine di proteggere la persona o i beni dello stesso incapace.

Quest'ultimo concetto è inoltre ribadito dall'art. 44 che prevede l'applicazione della giurisdizione italiana a protezione dei maggiori di età, seppure stranieri non residenti né abitualmente dimoranti in Italia, qualora si dovesse provvedere, in via provvisoria ed urgente, a tutela della persona o dei beni dell'incapace che si trovano in Italia.

Rilevante si ritiene anche il disposto normativo di cui all'art. 2 della presente legge poiché riconosce la competenza, in materia di volontaria giurisdizione, al giudice italiano "*quando il provvedimento riguardi un cittadino italiano o una persona residente in tale territorio o quando esso riguarda situazioni o rapporti ai quali è applicabile la legge italiana*".

Contrariamente a quanto disposto dalla legge 218/1995 si è espressa la Convenzione dell'Aja del 2000 alla quale può solamente riconoscersi una funzione del tutto ausiliaria, qualora la legge straniera applicabile non contenga un rinvio indietro alla legge italiana o, comunque, non preveda l'istituto dell'amministrazione di sostegno, in quanto ad oggi il testo non è stato ratificato dal nostro paese.

Al fine di verificare come il Giudice Tutelare abbia affrontato la questione relativa alla legge applicabile è opportuno segnalare quanto di recente è stato annunciato dal G.T. veronese[31] il quale ha applicato la legge italiana al soggetto marocchino, rinchiuso in una struttura protetta per essere affetto da una patologia schizofrenica, poiché, dalla documentazione assunta dall'Ambasciata italiana a Rabat, la legge marocchina non forniva un adeguato riferimento

[31] Trib. Verona, 11 marzo 2011.

normativo a tutela dei soggetti deboli. Il G.T., quindi, sulla base di quanto affermato dall'art. 14, comma 2, l. 218/1995 ha ritenuto necessario applicare la legge italiana in quanto non è riuscito ad individuare la legge straniera applicabile al caso concreto.

Altra importante decisione è stata quella del Giudice Tutelare spezzino[32] che ha ritenuto inapplicabile tale nuovo istituto al soggetto straniero residente in Italia poiché allo stesso doveva applicarsi la sua legge nazionale e non, diversamente, quella del luogo in cui aveva stabilito la propria residenza abituale. Tuttavia il giudicante ha ritenuto che, nei casi di necessità ed urgenza ed al fine di tutelare il soggetto vulnerabile, si potesse nominare un amministratore di sostegno provvisorio.

Un'altra importante questione è quella relativa al cittadino italiano residente all'estero[33] ed in particolare al problema della competenza tra il G.T. e il Capo dell'Ufficio Consolare.

Rilevante è il caso di un soggetto, al quale il Tribunale di Cagliari aveva nominato un amministratore di sostegno, che si era rivolto, dato il suo trasferimento in Croazia per stare accanto ai suoi familiari, al Capo dell'Ufficio Consolare a Spalato per la nomina di un nuovo amministratore.

Il dpr n. 200/1967 ha riconosciuto al Capo dell'ufficio consolare il potere di nominare un tutore e/o un curatore; il problema che si è, quindi, riscontrato nel caso di specie era riferito all'eventuale riconoscimento, in capo al Console, del potere di nomina e/o revoca dell'amministratore di sostegno.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 51/2010 ha ritenuto il Capo dell'ufficio Consolare legittimato ad interpellare la Corte riconoscendo a quest'ultimo, a fronte dell'evoluzione normativa, il potere di nominare o revocare un amministratore di sostegno.

In seguito a questa decisione lo stesso legislatore ha aggiornato la normativa consolare, infatti, con gli artt. 29 e 33 d. lgs. 71/2011 ha riconosciuto al Capo dell'ufficio consolare i poteri in materia di amministrazione di sostegno. La procedura di nomina dell'amministratore di sostegno appare, tuttavia, piuttosto complessa poiché il Capo dell'ufficio consolare è chiamato ad intervenire solamente dopo l'attività compiuta da parte del giudice italiano.

Dapprima, infatti, il Capo dell'ufficio consolare trasmette al P.M., presso il Tribunale italiano del luogo in cui il soggetto aveva l'ultima residenza o nel caso in cui il soggetto non fosse residente nello Stato italiano presso il Tribunale nel cui circondario si trova il comune di iscrizione anagrafe

[32] Trib. La Spezia, 10 marzo 2011.

[33] E' pacifico sostenere che al soggetto italiano residente all'estero si applica la legge italiana.

italiani residenti all'estero (A.I.R.E.)[34], gli incartamenti idonei all'instaurazione della procedura volta alla nomina dell'amministratore di sostegno.

Il Giudice italiano sottopone ad esame il soggetto, alla presenza di un tecnico nominato dall'ambasciata, e, solo dopo aver attestato la necessità di nominare al medesimo un amministratore di sostegno, interviene il Console, in funzione di Giudice Tutelare, che provvede alla nomina.

Tuttavia, ai sensi del disposto normativo di cui all'art. 74 d.lgs. 71/2011[35], il Capo dell'Ufficio consolare può eludere la complessa procedura quando, a causa di situazioni eccezionali, sia necessario agire a tutela dei cittadini.

Appare evidente e ciò anche in virtù di quanto previsto dalla stessa Corte Costituzionale che un eventuale conflitto di competenza fra il Console ed il Giudice Tutelare potrebbe rappresentare solamente un mero inconveniente risolvibile con gli ordinari strumenti di tutela.

7. Criteri di scelta dell'amministratore di sostegno

Il legislatore con l'art. 408 c.c. ha individuato i criteri di scelta dell'amministratore di sostegno che viene nominato tenuto conto della cura e degli interessi del beneficiario.

La norma dispone che questo soggetto può essere designato dallo stesso beneficiario anche se il giudice, in mancanza ed in presenza di gravi motivi, può nominare una persona differente da quella indicata nel ricorso di nomina. L'autorità giudicante nel valutare i soggetti idonei a ricoprire tale funzione predilige il coniuge non legalmente separato, colui che ha stabile convivenza con il beneficiario, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella e, comunque, i parenti entro il quarto grado.

Il G.T., come peraltro affermato dalla stessa Corte di legittimità, quando nomina l'amministratore di sostegno, deve esclusivamente tener presente l'interesse proprio del beneficiario in quanto l'elenco delle persone indicate nell'art. 408 c.c. non può rappresentare un criterio preferenziale[36] a cui attenersi.

---

[34] Cfr. art. 35 d. lgs n. 71/2011. Tale norma nel disciplinare anche il caso in cui il soggetto non sia iscritto all'Aire al comma 2 così dispone: "*se l'interessato non e' iscritto all'AIRE ed e' stato residente in Italia, e' competente il tribunale del luogo di ultima residenza*".

[35] L'art. 74 in ordine ai poteri conferiti al Capo dell'Ufficio consolare in circostanze eccezionali così dispone: "*In circostanze eccezionali il capo dell'ufficio consolare adotta, su istruzione del Ministero degli affari esteri o di iniziativa propria nei casi di emergenza, tutte le misure necessarie per la difesa degli interessi nazionali e per la protezione di quelli dei cittadini*".

[36] Sul punto la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 19596 /2011, ha affermato: "*l'elenco della persone indicate dall'art. 408 c.c. come quelle sulle quali dovrebbe, ove possibile, ricadere la scelta del Giudice, non contiene alcun criterio preferenziale in ordine di elencazione perché ciò contrasterebbe con l'ampio margine di discrezionalità*

Questo articolo se da un lato individua i soggetti legittimati a ricoprire il ruolo di amministratore di sostegno dall'altro vieta agli operatori pubblici e privati, che hanno in cura il beneficiario, di svolgere tali funzioni in quanto una loro implicazione potrebbe determinare un evidente conflitto di interesse.

Tuttavia, come affermato nel cap. III del presente elaborato, questi soggetti possono, sia personalmente che attraverso la segnalazione eseguita al P.M., promuovere il ricorso per l'amministrazione di sostegno qualora, durante lo svolgimento delle proprie funzioni, riscontrino la necessità di applicare al soggetto questa nuova figura.

Secondo i criteri di scelta dell'amministratore di sostegno enunciati dall'art. 408 c.c. si evidenzia chiaramente che il coniuge legalmente separato non può ricoprire questa funzione.

Nonostante quanto disposto dall'articolo sopra menzionato va evidenziato che il G.T.[37]può nominare, in ogni caso, in favore del beneficiario anche il coniuge legalmente separato purché attesti che alcun conflitto di interessi sia in atto.

Talvolta il G.T., quando ricorrono gravi motivi, può far ricoprire la carica di amministratore di sostegno anche a soggetti estranei al nucleo familiare.

La nomina di un soggetto estraneo rispetto a quello indicato nel ricorso porta ad escludere, nel procedimento di amministrazione di sostegno, l'esistenza del litisconsorzio necessario. Sul punto si è di recente espressa anche la Corte di legittimità[38] statuendo quanto segue: " *… per la istituzione di un amministrazione di sostegno, che consiste in un procedimento unilaterale, non esistono parti necessarie al di fuori del beneficiario dell'amministrazione, e non è, pertanto, configurabile una ipotesi di litisconsorzio necessario tra i partecipanti al giudizio …*".

Nel caso di specie i giudici, rilevando un acceso contrasto tra i parenti della beneficiaria, hanno ritenuto opportuno, dati anche i gravi motivi, nominare un soggetto estraneo alla cerchia familiare.

---

nella scelta riconosciuta dalla legge al giudice di merito finalizzata esclusivamente agli interessi della beneficiaria. Ciò del resto trova conferma nell'ultimo comma dell'art. 408 c.c., laddove viene data al giudice tutelare la facoltà di scegliere, ove ricorrano gravi motivi, anche una persona diversa da quelle indicate dall'art. 408, comma 1, il che sta necessariamente a significare che l'indicazione delle persone predette non riveste un ordine preferenziale né un carattere esclusivo".

[37] Trib. Varese, 13 marzo 2012 con tale decisione il G.T. ha nominato quale amministratore di sostegno del beneficiario la propria moglie dalla quale si era da poco separato consensualmente senza alcun obbligo di mantenimento. Il Giudice ha ritenuto necessario nominare il coniuge legalmente separato, contrariamente a quanto disposto dall'art. 408 c.c., in quanto ha rilevato che tra i coniuge non vi era alcun conflitto di interesse e, quindi, la ex moglie poteva curare e tutelare gli interessi del beneficiario.

[38] Cass. civ., Sez. I, 5giugno 2013, n. 14190.

Allo stesso modo si è espresso il G.T. del Tribunale di Udine[39]affermando che la sussistenza di particolari motivi e l'elevata conflittualità tra i parenti può giustificare la nomina di un amministratore di sostegno al di fuori del nucleo familiare.

Conforme è risultata la recente ordinanza emessa dal G.T., Trib. La Spezia[40], che ha incaricato a ricoprire la funzione di amministratore di sostegno un avvocato, stante la rilevante conflittualità tra la beneficiaria e sua figlia. Al soggetto incaricato, pur essendo estraneo alla cerchia familiare della beneficiaria, è stato conferito il potere di gestire il patrimonio di quest'ultima e di prendersi cura della stessa. La decisione cui è giunto il giudice si ritiene, pertanto, in linea con quanto disposto dall'art. 408, comma 4, c.c.

Lo stesso G.T. del Tribunale di Spoleto[41] di recente, su segnalazione dei servizi sociali, ha nominato quale amministratore di sostegno provvisorio, in favore di una signora affetta da decadimento cognitivo, diabete mellito e grave infermità psico – fisica, un avvocato affinché provvedesse alla gestione di tutte le esigenze medico – sanitarie e dei rapporti economico – patrimoniali afferenti alla persona della beneficiaria.

Alcune volte, di fronte ad un patrimonio del beneficiario piuttosto ingente, può anche essere chiamato a ricoprire la funzione di amministratore di sostegno, al fine di risolvere le problematiche di natura strettamente economica, anche un commercialista.

L'unico importante principio al quale deve, quindi, attenersi il G.T., nella scelta dell'amministratore di sostegno, è quello di individuare il soggetto che al meglio possa curare e tutelare gli interessi del beneficiario.

8. Questione relativa alla nomina preventiva di un amministratore di sostegno in vista della futura incapacità

L'art. 408, comma 1, c.c. dispone che l'amministratore di sostegno può essere designato anche dallo stesso beneficiario capace di intendere e di volere "*in previsione della sua futura incapacità mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata*".

Il legislatore ha ritenuto, quale condizione necessaria, il rispetto dei requisiti formali in quanto solamente in questo modo è possibile dimostrare che la volontà manifestata dal soggetto sia scevra da qualsiasi condizionamento.

[39] Trib. Udine, 27 aprile 2012.
[40] Trib. La Spezia, 15 dicembre 2012.
[41] Trib. Spoleto, 20.01.2014.

Secondo alcuni l'atto di designazione pro futuro redatto da notaio è soggetto a registrazione e, pertanto, in tale circostanza non trova applicazione l'art. 46 bis, disp. att., c.c. che non prevede l'obbligo di registrazione per gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti di cui al libro I titolo XII.

L'atto compiuto non può di certo rappresentare un mandato conferito per la futura incapacità, ma deve considerarsi come un criterio di scelta che vincola lo stesso giudicante al verificarsi di quella precisa circostanza. Tuttavia, ai sensi dell'art. 408, comma 4, c.c. il G.T. può, se sussistenti gravi motivi, provvedere diversamente discostandosi dalla manifestazione di volontà del futuro beneficiario.

Tale atto di designazione deve, quindi, essere individuato come negozio giuridico unilaterale revocabile dallo stesso soggetto nelle forme previste all'art. 408, comma 2, c.c.

In ordine alla nomina dell'amministratore di sostegno "ora per allora" ovvero in previsione di una futura incapacità da diverso tempo è sorto un importante contrasto giurisprudenziale poiché la preventiva nomina sembra contrastare con quanto disposto dal testo normativo. L'art. 404 c.c., infatti, riconosce alla persona inferma o affetta da menomazione fisica – psichica, che si trovi in una situazione di impossibilità totale o parziale di provvedere ai propri interessi, di farsi assistere da un amministratore di sostegno.

Una individuazione "ora per allora" dell'amministratore di sostegno da parte del soggetto capace sembra, quindi, contrastare con quanto disposto dall'art. 404 c.c.

In seguito al sopravvenuto contrasto giurisprudenziale si è formato un primo orientamento che prevedeva il rigetto, della preventiva richiesta di nomina dell'amministratore di sostegno da parte di un soggetto capace al tempo della designazione, poiché questa procedura avrebbe contrastato con quanto disposto dall'art. 404 c.c.

In senso conforme si è di recente espressa la Suprema Corte di Cassazione[42]che, non riconoscendo alcun valore a tale prematura dichiarazione di assegnazione in virtù di quanto disposto dagli artt. 404 e 407 c.c., ha così dichiarato: "*la procedura implica il manifestarsi della condizione d'infermità o incapacità della persona e l'insorgere coevo dell'esigenza di protezione cui è ispirata la ratio dell'istituto in discorso*".

I giudici di legittimità quindi, ritenendo che per nominare un amministratore di sostegno devono sussistere le condizioni di incapacità e/o infermità come previste dalla legge n. 6/2004 non hanno ammesso "*l'adozione ora per allora, in vista di una futura condizione*".

[42] Cass. civ., 20 dicembre 2012, n. 23707.

A ciò consegue che il giudice potrà nominare un soggetto che svolga le funzioni di amministratore di sostegno solo se si verifichi la condizione di incapacità del beneficiario - designante.

Questo principio è stato affermato qualche anno prima dalla stessa giurisprudenza di merito[43] la quale ha sostenuto che la procedura dell'amministrazione di sostegno non può essere anticipatamente aperta sulla condizione del verificarsi di uno stato di futura incapacità.

Ancora una volta si esclude la possibilità che un soggetto capace di intendere e di volere possa richiedere la nomina di un amministratore di sostegno pro futuro poiché si ritiene che la situazione di carenza di autonomia e bisogno debba sussistere al momento dell'instaurazione dell'intera procedura. Come evidenziato nel presente capitolo si ritiene, quindi, illegittima la nomina di un amministratore di sostegno per una incapacità del beneficiario che non sia attuale e concreta.

Nel tempo si sono originate anche contrarie posizioni a tale interpretazione lo stesso G.T. del Tribunale di Firenze[44] ha di recente, infatti, affermato che: "… *può procedersi alla nomina di un amministratore di sostegno per una persona attualmente capace e non affetta da alcuna patologia nota, su designazione di quest'ultima, allo scopo di sostituirla, qualora intervenga in futuro uno stato di incapacità, nell'espressione del diniego ad eventuali e future terapie invasive, in relazione a possibili malattie terminali o comunque ad uno stato patologico irreversibile, diniego fin d'ora espresso dall'interessato con scrittura privata consegnata ad un notaio*".

In questa circostanza la giurisprudenza di merito ha riconosciuto il diritto di autodeterminazione in capo al soggetto ammettendo così la designazione e la nomina in via anticipata di un amministratore che vada, in caso di necessità, a rappresentare le volontà preventivamente espresse dal beneficiario.

---

[43] Trib. Verona, 04 gennaio 2011; Trib. Pistoia, 8 giugno 2009 ha così dichiarato: " *Non può procedersi alla nomina di un amministratore di sostegno per una persona attualmente capace e non affetta da alcuna patologia, su designazione di quest'ultima, allo scopo di sostituirla, qualora intervenga in futuro uno stato di incapacità …*"; Trib. Pistoia, 1 aprile 2009 in ordine alla nomina di un amministratore pro futuro ha affermato: " *non può trovare accoglimento l'istanza di nomina di amministratore di sostegno pro futuro, presentata da un soggetto sano e capace di intendere e volere, poiché la legge richiede, al fine della nomina, l'attualità del requisito dell'impossibilità del beneficiario di provvedere ai propri interessi*".

[44] Trib. Firenze, 22 dicembre 2010; cfr. anche App. Cagliari, 16 settembre 2009 e Trib. Modena, 5 novembre 2008 tale decisione è stata ritenuta rilevante in quanto il G.T. ha valorizzato le dichiarazioni anticipate fornite dal soggetto relativamente ai futuri trattamenti sanitari ammettendo la nomina preventiva dell'amministratore di sostegno. Nel decreto infatti emergono chiaramente le volontà di tale soggetto come di seguito illustrate: "".… *chiedo e dispongo di non essere sottoposto ad alcun trattamento terapeutico, con particolare riguardo a rianimazione cardiopolmonare, dialisi, trasfusione, terapia antibiotica, ventilazione, idratazione o alimentazione forzata e artificiale. Chiedo inoltre formalmente che, nel caso in cui fossi affetto da una delle situazioni sopraindicate, siano intrapresi tutti i provvedimenti atti ad alleviare le mie sofferenze, compreso, in particolare, l'uso di farmaci oppiacei anche se essi dovessero anticipare la fine della mia vita".* Nel caso in esame, quindi, il G.T. ha fondato la sua decisione rispettando il principio di autodeterminazione dell'interessato.

9. Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno ed emanazione dei provvedimenti urgenti

Ai sensi del disposto normativo di cui all'art. 405 c.c. il G.T. del Tribunale competente decide sul ricorso depositato entro 60 giorni con decreto motivato immediatamente esecutivo. Il Giudice, dopo aver esaminato il caso concreto e aver ascoltato la persona alla quale tale procedimento si riferisce e coloro che sono indicati nel ricorso, decide nominando un amministratore tra i soggetti ivi indicati o tra quelli estranei alla cerchia familiare.

La nomina può interessare anche i minori non emancipati a condizione che avvenga nell'ultimo anno in cui il soggetto sia minore. Il provvedimento acquista efficacia e sarà, quindi, esecutivo nel momento in cui il beneficiario compie il diciottesimo anno di età.

Come affermato nel corso del presente elaborato anche il soggetto al quale sono state applicate le figure della interdizione e/o della inabilitazione può richiedere l'applicazione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno. Qualora sia ritenuto applicabile tale nuovo istituto il giudice provvederà alla nomina dell'amministratore mediante decreto che produrrà i suoi effetti solo successivamente alla pubblicazione della sentenza in cui verranno revocate le misure applicate al soggetto.

Tale decreto vincola l'amministratore a compiere gli atti ivi indicati senza che la richiesta di alcuna ulteriore autorizzazione. Tuttavia, il soggetto nominato qualora, nello svolgimento delle proprie funzioni sia chiamato a compiere atti di straordinaria amministrazione, deve presentare una formale richiesta al G.T. il quale, tenuto conto dell'effettivo interesse del beneficiario, autorizza il compimento di tali atti. Appare evidente come l'istituto dell'amministrazione di sostegno sia legato al controllo del G.T.

Il legislatore nel disposto normativo di cui all'art. 405, comma 4, c.c. ha inoltre previsto i requisiti necessari che deve contenere il decreto di nomina affinché lo stesso produca i propri effetti. Il decreto dovrà, quindi, indicare: la durata a tempo determinato o indeterminato e, comunque, non superiore a dieci anni dall'incarico conferito salvo quanto disposto dall'art. 410, comma 3, c.c., le generalità del beneficiario e del suo amministratore, gli atti che quest'ultimo è chiamato a compiere in nome e per conto dello stesso beneficiario, gli atti che questi deve svolgere con la presenza dell'ADS, gli eventuali limiti di spesa e la periodicità con la quale, il soggetto nominato, deve riferire al G.T. in ordine alla sua gestione e alle condizioni dello stesso beneficiario; ciò in quanto il giudice, come peraltro affermato nel corso del presente elaborato, ha poteri di vigilanza sull'operato dell'amministratore.

Per quanto riguarda gli atti indicati nel provvedimento di competenza dell'amministratore si puntualizza che gli stessi non possono essere formulati in modo troppo generico in quanto, in tal modo, si andrebbe a limitare la capacità di agire del soggetto.

Inoltre è bene specificare che l'amministratore di sostegno, nello svolgimento delle proprie funzioni, deve svolgere solamente gli atti indicati dal G.T. nel decreto di nomina in quanto eventuali atti compiuti in violazione delle disposizioni di legge o in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferiti possono, ai sensi dell'art. 412, comma 1, c.c., essere annullati. La procedura volta ad annullare gli atti può essere incardinata su istanza dello stesso amministratore, del P.M., del beneficiario o degli eredi di quest'ultimo.

Il legislatore, inoltre, prevede l'annullamento[45], su istanza dello stesso amministratore, del beneficiario e dei suoi eredi e aventi causa, degli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione di legge o, comunque, del decreto di nomina. Le azioni volte all'annullamento di tali atti possono essere esercitate nel termine prescrizionale di cinque anni dal momento in cui "*è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno*".

Il decreto di nomina come quello di revoca devono essere annotati dal cancelliere nell'apposito registro e comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale di stato civile che eseguirà le dovute annotazioni a margine dell'atto di nascita. Nel caso in cui la nomina fosse a tempo determinato l'ufficiale di stato civile dovrà, alla scadenza dell'incarico, cancellare l'annotazione eseguita.

La nomina provvisoria può, in ogni caso, essere prorogata qualora le condizioni del soggetto lo prevedano; anche in tale circostanza dovranno eseguirsi le dovute annotazioni.

Il G.T. può, tuttavia, emettere d'ufficio provvedimenti urgenti per la cura della persona e per l'amministrazione del suo patrimonio e nominare, in caso di necessità, un amministratore di sostegno provvisorio.

Significativa a riguardo l'ordinanza di recente emessa dal G.T. del Tribunale di Milano[46] con la quale è stata aperta, in via provvisoria, una amministrazione di sostegno, in favore di un soggetto affetto da disagio psicologico e privo di assistenza materna, stante il grave conflitto di interessi con la stessa, al fine di curare gli interessi del beneficiario e di gestire l'intero profilo patrimoniale di quest'ultimo.

Il decreto di nomina provvisoria emesso sarà immediatamente esecutivo e dovrà essere, in ogni caso, annotato sia nel Registro delle amministrazioni di sostegno che accanto all'atto di nascita.

[45] Art. 412, co. 2 e 3, c.c.
[46] Trib. Milano, 21 agosto 2013.

10. Revoca e modifica del decreto di nomina

Nel corso della gestione si può assistere anche alla revoca dell'amministrazione di sostegno quando lo stesso beneficiario, il P.M., l'amministratore di sostegno e i soggetti indicati nell'art. 406 c.c. ritengono necessario far cessare tale amministrazione o, addirittura, sostituire l'amministratore nominato.

Competente a decidere sull'istanza di revoca o modifica proposta è il G.T. che ha emanato il precedente decreto di nomina dell'amministratore o, in ogni caso, il Tribunale del luogo in cui il soggetto ha nel frattempo radicato la sua nuova residenza.

L'art. 413 c.c. che regola tale procedura prevede che la comunicazione dell'istanza sia eseguita al beneficiario e allo stesso amministratore se avanzata da un soggetto differente. Il G.T. dopo aver acquisito le dovute informazioni provvede mediante decreto motivato.

Interessante è sapere che il giudice può, anche d'ufficio, provvedere alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno qualora ritenga che tale misura sia inidonea a tutelare il beneficiario. Il giudicante, quindi, qualora ritenga opportuno l'applicazione di altra figura rispetto a quella dell'amministrazione di sostegno informa il P.M. affinché lo stesso provveda a promuovere il procedimento di interdizione o di inabilitazione. In questo ultimo caso, come peraltro previsto dall'art. 413, ultimo comma, c.c. l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina di un tutore o curatore provvisorio.

Il provvedimento di revoca, come d'altronde quello di nomina, deve essere annotato sia nel Registro degli amministratori sia a margine dell'atto di nascita a cura dell'Ufficiale di stato civile.

La normativa che regola questo recente istituto attribuisce poteri officiosi al G.T. in quanto, all'art. 407, comma 4, c.c. prevede che quest'ultimo, in qualsiasi momento anche d'ufficio, può modificare o integrare ciò che è stato stabilito con il decreto di nomina.

Infatti, ai sensi del disposto normativo di cui all'art. 44, disp. att., c.c. il G.T. può in qualunque momento convocare l'amministratore di sostegno, il tutore ed il curatore allo scopo di chiedere informazioni e chiarimenti sulla amministrazione e dare istruzioni finalizzate alla cura e all'interesse del beneficiario o del minore.

E' interessante vedere come tali poteri di officiosità siano stati concessi al G.T. solo per compiere gli atti di cui all'art. 407, comma 4, c.c. e, comunque, per attivare il procedimento di revoca. Infatti, alcun potere officioso è stato riconosciuto al G.T. nell'avvio del procedimento per l'instaurazione dell'amministrazione di sostegno.

11. Pubblicità dei provvedimenti emessi da parte del Giudice Tutelare

Come illustrato nel corso del presente elaborato i provvedimenti emessi dal Giudice Tutelare in fase di instaurazione e di revoca dell'istituto dell'amministrazione di sostegno sono soggetti ad una forma particolare di pubblicità come, peraltro, regolato dal disposto normativo di cui all'art. 405, commi 7 e 8, c.c.

Gli stessi artt. 47 e 49, disp. att., c.c. prevedono una immediata annotazione[47] dei provvedimenti emessi dal Giudice Tutelare, a cura del Cancelliere, nel Registro delle amministrazioni di sostegno tenuto presso l'ufficio del G.T. e consultabile da terzi solo previa istanza ed autorizzazione da parte dello stesso giudicante.

In tale registro devono essere indicati:

1. gli estremi del provvedimento di nomina e di ogni altro provvedimento emesso, anche in via d'urgenza, nel corso del procedimento;
2. le generalità del soggetto beneficiario;
3. le generalità dell'amministratore designato o del legale rappresentante se non persona fisica;
4. i dati del provvedimento di revoca o di chiusura dell'istituto di amministrazione di sostegno.

Per quanto riguarda i provvedimenti di apertura e chiusura di tale procedura il legislatore prevede anche la loro annotazione a margine dell'atto di nascita a cura dell'Ufficiale di Stato Civile.

A margine di tale atto deve, inoltre, essere annotato il decreto di proroga dell'amministrazione inizialmente stabilita a tempo determinato. Tale annotazione dovrà essere cancellata al termine della amministrazione ovvero nel periodo indicato nel decreto di apertura e/o di proroga.

Un'altra importante novità è quella introdotta dal titolo II art. 3, comma 1 lettera p) del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 che impone l'**iscrizione nel casellario giudiziale** del decreto che istituisce, modifica o revoca l'amministrazione di sostegno.

L'art. 5, comma I, del suindicato decreto prevede, inoltre, la cancellazione di quanto riportato nel casellario giudiziale qualora sia intervenuta la morte del beneficiario o quest'ultimo abbia compiuto il suo ottantesimo anno di età.

[47] Per quanto riguarda l'annotazione del decreto è rilevante quanto a riguardo è stato affermato dal G.T. del Tribunale di Modena nel 2008 in quanto, data la capacità di agire della beneficiaria, non ha disposto le annotazioni nel registro degli amministratori e a margine dell'atto di nascita.

Importante sul punto si ritiene la sentenza n. 184/2006 emessa da parte della Corte Costituzionale a seguito della sollevata questione di costituzionalità.

La Consulta con tale sentenza ha reputato irrilevante la questione sollevata dal Tribunale di Cagliari in riferimento all'art. 3 Cost., poiché ha ritenuto che: "*in ogni caso il giudice rimettente non potrebbe avvalersi, nel processo a quo, di una eventuale pronuncia di questa Corte, a causa della già avvenuta eliminazione dal casellario giudiziale dei dati riguardanti il soggetto sottoposto al giudizio. Si è prodotta, in altre parole, una situazione di fatto irreversibile, su cui una declaratoria di illegittimità costituzionale non avrebbe alcun effetto, rimanendo in tal modo priva dell'incidenza nel processo principale imposta dal vigente sistema di giustizia costituzionale*". La questione di legittimità costituzionale di cui all'art. 5, comma I, è stata, pertanto, ritenuta inammissibile.

Per quanto riguarda, invece, la designazione preventiva dell'amministratore di sostegno da parte del soggetto non affetto da alcuna incapacità, la legge prevede la sola registrazione dell'atto pubblico o della scritta privata autenticata escludendo, in ogni caso, l'annotazione nel Registro degli amministratori di sostegno.

12. Mezzi di impugnazione contro il decreto del Giudice Tutelare

Il disposto normativo di cui all'art. 720 bis, comma 2, c.p.c. legittima coloro che possono proporre il ricorso e, quindi, i soggetti indicati all'art. 406 c.c. a proporre reclamo alla Corte d'Appello contro il decreto emesso da parte del G.T. nel termine perentorio indicato all'art. 739 c.p.c. ovvero entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento.

Il reclamo presentato alla Corte, da parte del difensore designato, viene deciso in camera di consiglio.

Per quanto riguarda la proposizione del reclamo è rilevante citare il principio più volte affermato dalla Corte di legittimità[48] secondo la quale si può procedere a questa forma di impugnazione solo se il decreto emesso ha natura prettamente decisoria. Appare evidente che i reclami avverso i

[48] Cfr. Cass. civ., Sez. I, 25 ottobre 2012, n. 18320; Cass. civ. [ord.], Sez. VI, 10 maggio 2011 n. 10187 la Corte con tale sentenza ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione presentato, ai sensi dell'art. 720 bis, comma 3, c.p.c., avverso la decisione emessa dalla Corte di Appello sul reclamo presentato contro i provvedimenti di rimozione e sostituzione dell'amministratore di sostegno data la loro natura prettamente ordinatoria e non anche decisoria. Infatti, la Suprema Corte nella ordinanza emessa ha affermato quanto segue: "*già in passato questa corte ha ripetutamente rilevato l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto ai sensi dell'art. 111 Cost., contro il decreto con il quale il tribunale provveda in sede di reclamo avverso il provvedimento del giudice tutelare di revoca di un tutore, trattandosi di provvedimento che, adottato nell'ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione, è privo del carattere della decisorietà, configurandosi come intervento di tipo ordinatorio ed amministrativo, insuscettibile di passare in cosa giudicata in quanto sempre revocabile e modificabile per la sopravvenienza di nuovi elementi di valutazione (Cass. 6 maggio 2010, n. 11019; e Cass. 14 febbraio 2003, n. 2205)*"; Cass. civ. [ord.], sez. I, 23-06-2011, n. 13747 in Foro Italiano on-line; Cass. civ., 6 maggio 2010, n. 11019.

provvedimenti di carattere amministrativo e gestorio non possono essere proposti innanzi alla Corte d'Appello, ma solamente di fronte al Tribunale riunito in camera di consiglio che, ai sensi dell'art. 739, comma 1, c.p.c., si pronuncerà sul reclamo.

Lo stesso Tribunale di Venezia[49] recentemente si è conformato all'enunciato principio sottolineando che i provvedimenti emessi dal G.T., non aventi carattere decisorio, non possono essere reclamabili innanzi alla Corte d'Appello.

Quanto disposto dall'art. 720 bis c.p.c. rappresenta una chiara deroga all'art. 739 c.p.c. poiché consente di impugnare le ordinanze pronunciate dal G.T. innanzi sia alla Corte d'Appello che alla Suprema Corte.

Per quanto riguarda questa ultima forma di impugnazione si ritiene opportuno specificare che proprio il disposto normativo di cui all'art. 739, comma 3, c.p.c. non ammette reclamo contro i decreti della Corte d'Appello e contro quelli pronunciati dal Tribunale sempre in sede di reclamo.

Si è chiarito, e ciò anche grazie alle innumerevoli pronunce emesse da parte della Corte di legittimità, che la regola eccezionale di competenza, prevista dall'art. 720 bis c.p.c., vale, come peraltro affermato per l'impugnazione innanzi alla Corte di Appello, solo per le ordinanze che hanno carattere decisorio. Ciò sta a significare che i provvedimenti di altra natura emessi da parte del G.T. durante l'amministrazione di sostegno sono sottoposti alla competenza propria dell'art. 739 c.p.c.[50]

Ai sensi dell'art. 720bis, comma 2, c.p.c., contro il decreto pronunciato dalla Corte di Appello, può essere, quindi, proposto ricorso per Cassazione solamente se il decreto emesso abbia natura ed effetti decisori; diversamente si applicano le limitazioni previste dall'art. 739 c.p.c.

La stessa giurisprudenza di legittimità, infatti, ha escluso l'ammissibilità di questa forma di impugnazione nei confronti di quei decreti che possono essere in ogni momento, per sopravvenuta necessità, revocati e/o modificati dal G.T. ovvero quelli che dispongono "*la rimozione e la sostituzione dell'amministrazione di sostegno*".

---

[49] Il Tribunale di Venezia con provvedimento del 25 novembre 2012 emesso in seguito all'impugnazione del decreto del G.T., proposta da parte di coloro che si ritenevano proprietari dell'immobile concesso in locazione per successione *mortis causa,* ha ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza, sollevata dall'amministratore autorizzato a concedere in locazione l'immobile di presunta proprietà del beneficiario, in quanto ha ritenuto che non tutti i provvedimenti emessi dal G.T. sono impugnabili innanzi alla Corte d'Appello. In particolare, conformandosi alle decisioni della Suprema Corte, ha affermato che la regola eccezionale di competenza prevista dall'art. 720 bis c.p.c. vale solamente per quei provvedimenti emessi dal G.T. che dispongono l'apertura e la chiusura della procedura di amministrazione di sostegno. Inoltre, ha puntualizzato che i provvedimenti emessi durante la normale gestione dell'amministratore di sostegno "*mantengono gli ordinari criteri di competenza che, ai sensi dell'art. 739, comma primo, c.p.c., individuano il tribunale come organo competente a decidere sui reclami avverso i provvedimenti del giudice tutelare*".

[50] Cfr. art. 45 disp. att. c.c.

L'eventuale ricorso in Cassazione prevede obbligatoriamente la presenza della difesa tecnica; infatti, la mancata sottoscrizione del ricorso da parte di un avvocato, patrocinante in Cassazione, determina, ai sensi dell'art. 365 c.p.c., l'inammissibilità dell'atto impugnato.

13. Giuramento, redazione dell'inventario e rendiconto finale

L'art. 411, comma 1, c.c. che rinvia al disposto normativo di cui all'art. 349 c.c. impone al soggetto che è chiamato a ricoprire la carica di amministratore di prestare giuramento innanzi al G.T.

Il giuramento consiste in una dichiarazione solenne con la quale l'amministratore si impegna a svolgere le proprie funzioni con fedeltà e diligenza. Solamente dopo aver prestato giuramento il soggetto può compiere gli atti nell'interesse del beneficiario; a ciò consegue che gli eventuali atti posti in essere senza i relativi poteri, e quindi prima di tale giuramento, sono da ritenersi inefficaci.

Per quanto attiene la redazione dell'inventario dei beni appartenenti al beneficiario occorre rilevare che tale atto, pur non essendo previsto nel codice di rito[51], può in ogni caso essere richiesto da parte del G.T. all'amministratore soprattutto quando il beneficiario abbia un ingente patrimonio mobiliare e immobiliare.

L'amministratore chiamato a redigere tale atto deve preventivamente ricorrere al G.T. al fine di ottenere la nomina di un ausiliare identificato, il più delle volte viene designato un cancelliere del Tribunale o un notaio. In questa sede l'amministratore può anche chiedere la nomina di uno stimatore qualora i beni rinvenuti siano di cospicuo valore.

Tra i doveri riconosciuti all'amministratore di sostegno, ai sensi dell'art. 411 c.c. che espressamente rinvia all'art. 380 c.c., c'è quello di tenere regolarmente la contabilità della sua amministrazione e di renderne annualmente conto al G.T.

Qualora la sua funzione dovesse cessare l'amministratore sarà tenuto nel termine di due mesi, in virtù del rinvio effettuato dall'art. 411 c.c. all'art. 385 c.c., a riconsegnare i beni al beneficiario e a redigere il conto finale della sua gestione. Tale conto deve essere vagliato dal G.T. il quale procede alla sua approvazione se non rileva alcuna irregolarità; in caso contrario negherà l'approvazione.

Il beneficiario o, comunque, i parenti fino al quarto grado[52], qualora l'amministratore si renda inadempiente rispetto al deposito del conto finale, possono agire entro il termine prescrizionale di cinque anni[53] dalla pronuncia del G.T. sul conto o dalla morte dello stesso beneficiario.

---

[51] La dottrina, nonostante l'art. 411 c.c. non faccia alcun riferimento all'art. 362 c.c. , ha ritenuto comunque applicabile tale norma anche all'amministratore di sostegno.

[52] Cfr. Cass. civ., Sez. I, 2000 n. 9470.

[53] Cfr. art 387 c.c. cui rinvia l'art. 411, co. 1, c.c.

Sono, diversamente, sottoposte a prescrizione decennale le azioni che il beneficiario o gli aventi causa intendono esperire per ottenere il pagamento del credito residuo risultante dal conto definitivo.

Da ultimo e, per completezza, si precisa che prima che sia decorso il termine di un anno dall'approvazione del preventivo, ai sensi dell'art. 388 c.c. cui rinvia l'art. 411 c.c., alcuna convenzione può essere stipulata tra l'amministratore e l'amministrato. In violazione di tale disposizione lo stesso beneficiario o i suoi aventi causa possono proporre istanza al fine di ottenere l'annullamento dell'atto compiuto.

14. Poteri dell'amministratore di sostegno anche in materia di consenso informato e scelte terapeutiche

I poteri riconosciuti all'amministratore di sostegno sono quelli propri indicati nel decreto di nomina emesso dal G.T. in cui vengono indicati sia gli atti che possono essere compiuti in nome e nell'interesse dell'amministrato, sia quelli che il beneficiario può compiere con la sola assistenza dello stesso amministratore.

Di particolare importanza risulta la questione relativa al consenso informato poiché l'amministratore può essere chiamato a prestare tale consenso in nome e per conto dell'amministrato qualora lo stesso non sia in grado di esprimerlo.

L'attribuzione di questo potere all'amministratore ha fatto sorgere nel tempo dei contrasti giurisprudenziali in quanto il consenso, cosiddetto informato, rientra tra gli atti personalissimi che devono essere dal soggetto compiuti liberamente ovvero senza alcuna costrizione[54].

Il medico, infatti, prima di intraprendere una qualsiasi attività di tipo diagnostico/terapeutico deve acquisire il consenso informato del paziente e, qualora lo stesso non sia in grado di esprimere la propria volontà in quanto in pericolo di vita, non può procedere senza tenere conto di quanto in precedenza manifestato dal soggetto - beneficiario[55].

In ordine alla problematica relativa alla manifestazione del consenso ai trattamenti sanitari alcuni hanno ritenuto che gli atti personalissimi, in quanto tali, devono essere compiuti direttamente dal soggetto e, quindi, non possono essere sottoposti ad alcuna rappresentanza limitativa della libertà di autodeterminazione dello stesso. Tale principio è stato condiviso dalla stessa Corte di Legittimità che ha ribadito l'inesistenza del potere di rappresentanza per il compimento degli atti personalissimi.

[54] Cfr. art. 32 Cost.
[55] Artt. 32 e 34 Codice di deontologia medica.

I contrasti sorti nel tempo sia in dottrina che in giurisprudenza sono stati superati dalla sentenza Englaro[56] che ha rappresentato il più completo e recente arresto sul tema. I giudici di legittimità, infatti, hanno riconosciuto, rispetto al passato, il potere al tutore di rappresentare a terzi la volontà del soggetto interessato alla luce delle manifestazioni espresse dallo stesso in situazione di capacità. Il tutore, quindi, andrebbe a svolgere una funzione non dissimile da quella del *nuncius.*
Questo potere seppure riferito solamente al tutore trova applicazione anche nei confronti dell'istituto dell'amministrazione di sostegno tanto che ad oggi i G.T. si trovano sempre più di frequente ad affrontare le problematiche legate a tali questioni.
Basti pensare al caso affrontato di recente dal Tribunale di Roma[57] in cui il G.T. si è espresso favorevolmente sul ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno presentato dalla figlia in favore della madre malata di Alzheimer al fine di essere autorizzata ad esprimere il consenso informato per cure sperimentali. Il Giudice nel caso di specie ha autorizzato l'amministratrice ad esprimere, in nome della beneficiaria, il consenso informato alla sperimentazione clinica per malati di Alzheimer poiché la dichiarazione resa dalla figlia è stata ritenuta conforme alla volontà che avrebbe espresso la beneficiaria se non fosse stata affetta da tale patologia.
Importante si ritiene anche la pronuncia del G.T. del Tribunale di Reggio Emilia[58] il quale ha autorizzato l'amministratore "*ad esprimere, in nome e per conto della beneficiaria, il consenso informato alle sole terapie palliative*". Il Giudice, rifacendosi al principio espresso nella sentenza Englaro, ha osservato quanto segue: " *… la legislazione vigente, per il combinato disposto del nuovo art. 404 c.c. e dall'art. 6 della Convenzione di Oviedo ratificata in Italia dalla L. 145/01,*

[56] Nel caso di specie la Suprema Corte con sentenza del 16 ottobre 2007 n. 21748 ha ritenuto che l'idratazione e l'alimentazione, pur essendo trattamenti sanitari, non costituiscono un accanimento terapeutico. Per tale ragione ha ritenuto che il giudice, su istanza dello stesso tutore, può autorizzarne l'interruzione solo se presenti due condizioni concorrenti ovvero: " *a) la condizione di stato vegetativo del paziente sia apprezzata clinicamente come irreversibile, senza alcuna sia pur minima possibilità, secondo standard scientifici internazionalmente riconosciuti, di recupero della coscienza e della capacità di percezione; b) sia univocamente accertato, sulla base di elementi tratti dal vissuto del paziente, dalla sua personalità e dai convincimenti etici, religiosi, culturali e filosofici che ne orientavano i comportamenti e le decisioni, che questi, se cosciente, non avrebbe prestato il suo consenso alla continuazione del trattamento. Ove l'uno o l'altro presupposto non sussista, deve essere negata l'autorizzazione, perché allora va data incondizionata prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dalla percezione, che altri possono avere, della qualità della vita stessa*".
[57] Decreto 24 marzo 2010, n. 6058, in Fam. Dir., 2010, II, 187; Cfr. Trib. Roma – Sez. Distaccata di Ostia.
[58] Trib. Reggio Emilia, 24 luglio 2012, in *www.personaedanno.it* ; di rilevante importanza si ritiene la pronuncia del G.T. del Tribunale di Modena del 5 novembre 2008 in quanto rappresenta una delle prime decisioni su un ricorso di nomina di un amministratore di sostegno, presentato da un soggetto capace, per una sua futura incapacità. Il Giudice ha così affermato: " *… l'amministratore di sostegno, all'uopo designato dallo stesso interessato in previsione della propria futura incapacità (408 c.c.), ora per allora può essere giudizialmente nominato ed autorizzato ad esprimere, in vece del beneficiario, il rifiuto ad alimentazione forzata artificiale nonché a terapie salvifiche invasive nel momento in cui il beneficiario medesimo si venisse eventualmente a trovare in uno stato di incapacità*".

consente, nel caso di persona che per infermità psichica o fisica sia impossibilitata a prestare il proprio consenso ai trattamenti sanitari, la nomina dell'amministratore di sostegno che la assista negli atti a cui la stessa non sia in grado di provvedere direttamente; il potere di esprimere il consenso agli atti sanitari, in nome e per conto del beneficiario, può tuttavia essere deferito all'amministratore solo previa ricostruzione della presumibile volontà degli intendimenti del beneficiario in relazione all'intervento proposto; tale principio è stato espressamente affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 21748 del 2007… ove viene fatto riferimento, in premessa, al principio del "consenso informato", che sta alla base del rapporto medico paziente e costituisce "norma di legittimazione del trattamento sanitario" (altrimenti illecito)".

L'amministratore di sostegno, quindi, può essere autorizzato ad esprimere il consenso informato per procedere a trattamenti sanitari, in nome e per conto del beneficiario, solo se quanto manifestato rappresenti l' effettiva ricostruzione della volontà del soggetto interessato.

15. Doveri dell'amministratore di sostegno

I doveri riconosciuti all'amministratore di sostegno sono disciplinati dall'art. 410 c.c. che impone al soggetto nominato di svolgere i compiti legati alla sua funzione tenendo conto dei beni e delle aspirazioni del beneficiario.

Appare evidente, in virtù di quanto disciplinato dall'art. 410 c.c., che l'amministratore di sostegno, nello svolgimento delle proprie funzioni, deve necessariamente tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario sotto il profilo economico, con riferimento alla cura della persona e agli aspetti non patrimoniali. Di rilevante importanza, quindi, si ritiene il rapporto interlocutorio che si instaura tra il beneficiario e l'amministratore il quale, nello svolgimento delle sue funzioni, deve, in ogni caso, tenere conto delle aspirazioni, delle richieste, dei timori e dei desideri dello stesso amministrato.

L'art. 410, comma 2, c.c., inoltre, prevede che l'amministratore di sostegno deve informare l'amministrato circa gli atti che intende compiere e, in caso di dissenso, rendere noti i fatti al G.T. così che lo stesso possa dirimere i contrasti sorti.

Il G.T. che in tale procedimento ha il potere di vigilanza può, infatti, nei casi in cui il dissenso riguardi atti rilevanti, instaurare un contraddittorio al fine di adottare le opportune decisioni.

Cosa accade se l'amministratore violi il dovere di interlocuzione con il proprio amministrato?

E' intervenuto sul punto il legislatore il quale al secondo comma dell'art. 410 c.c. ha disposto che:"*in caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o*

nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'art. 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti"[59].

Il verificarsi di tali circostanze può legittimare il G.T., solo nei casi più gravi, a disporre la sospensione o la sostituzione dell'amministratore nominato.

16. Cessazione, sostituzione e revoca dell'amministrazione di sostegno

Si parla di cessazione dell'amministrazione di sostegno tutte le volte in cui si verificano quelle situazioni (morte, inabilitazione, interdizione …) che colpiscono direttamente l'amministratore.

Talvolta lo stesso G.T., su istanza dello stesso amministratore, può decidere di sollevarlo dall'incarico assunto quando lo svolgimento di tale funzione risulti per lo stesso troppo gravosa.

Come già rappresentato nel corso del presente elaborato l'amministratore può, in ogni caso, essere sostituito qualora il G.T. rilevi una sua negligenza o un abuso di poteri durante la sua amministrazione. In tale circostanza il G.T. convoca l'amministratore per poterlo ascoltare prima di provvedere; nel caso in cui decida di sospendere l'amministratore nomina d'urgenza, nell'interesse del beneficiario, un amministratore provvisorio volto alla cura e all'amministrazione del patrimonio dell'amministrato in quanto, ai sensi dell'art. 405, comma 4, c.c., il giudice qualora ne sussista la necessità può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti d'urgenza a tutela dello stesso amministrato.

La rimozione del soggetto nominato comporta necessariamente la nomina di un nuovo amministratore di sostegno.

Si precisa che, in assenza dei presupposti che hanno determinato l'istituzione di tale figura ovvero nel caso in cui il soggetto non necessiti più di tale forma di amministrazione o quando si sono verificate le condizioni per sostituire l'amministratore, quest'ultimo, il beneficiario, il P.M. e i soggetti indicati nell'art. 406 c.c. possono, ai sensi dell'art. 413 c.c., rivolgere ricorso al G.T. al fine di revocare l'amministratore nominato.

Il ricorso, comunicato allo stesso beneficiario e all'amministratore, viene deciso con decreto motivato dal G.T. una volta acquisite le dovute informazioni e valutate le risultanze istruttorie.

Interessante è il quarto comma di tale articolo in quanto consente al G.T. di dichiarare, anche d'ufficio, la cessazione dell'amministrazione di sostegno qualora tale figura non sia ritenuta adeguata a proteggere il soggetto amministrato. Tuttavia, qualora il giudicante ritenga necessario

[59] Art. 410, comma 2, c.c.

applicare le misure cosiddette residuali dell'interdizione o dell'inabilitazione provvede ad informare il P.M. In tale circostanza l'amministratore di sostegno, in considerazione del fatto che il beneficiario non può essere privato della sua tutela, ricoprirà il suo ruolo fino alla dichiarazione di interdizione o di inabilitazione.

Oltre ai casi sopra menzionati si può, in ogni caso, parlare di cessazione dell'incarico sia nell'ipotesi in cui per l'amministratore di sostegno provvisorio sia decorso il tempo indicato nel provvedimento emesso dal giudice, sia quando si verifica la circostanza di cui all'art. 410, comma 3, c.c.

Il verificarsi della prima ipotesi può determinare, secondo quanto sostenuto dalla prevalente dottrina[60], non soltanto la cessazione delle funzioni ma anche la contestuale estinzione della misura applicata.

17. Indennità spettante all'amministratore di sostegno per lo svolgimento delle sue funzioni

Secondo quanto disposto dall'art. 379 c.c. non è previsto alcun tipo di compenso per l'attività svolta dal tutore; tale principio, in virtù del rinvio effettuato dall'art. 411, comma 1, c.c., può pacificamente riferirsi anche all'istituto dell'amministrazione di sostegno fondato essenzialmente sulla gratuità.

Tuttavia, il G.T. può riconoscere all'amministratore, soprattutto se trattasi di un professionista, una indennità in considerazione anche della difficoltà della gestione e della consistenza patrimoniale dello stesso beneficiario.

L'indennità eventualmente riconosciuta non è volta a rappresentare un compenso per l'attività espletata, ma deve essere intesa come un rimborso sia per le spese sostenute dall'amministratore durante la sua gestione sia per gli eventuali mancati guadagni; ciò in quanto lo svolgimento di tale funzione potrebbe non consentire all'amministratore di curare integralmente i suoi interessi.

Sul punto si è espresso lo stesso Tribunale di Varese[61] il quale, disattendendo quanto sostenuto dalla Risoluzione n. 2/2012 dell'Agenzia delle Entrate, ha sottolineato la natura indennitaria e non retributiva di quanto liquidato dal G.T. all'amministratore di sostegno per le funzioni dal

[60] V. Tommaseo e Roma.

[61] Trib. Varese, decreto 20 marzo 2012 (Giudice tutelare, G. Buffone) ; cfr. l'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. 6 dicembre 1988 n. 1073) che, in ordine all'equa indennità che il G.T. può assegnare al tutore, ha affermato quanto segue: *"… non ha natura retributiva, ma serve a compensare gli oneri e le spese non facilmente documentabili da cui è gravato il tutore a cagione dell'attività di amministrazione del patrimonio del pupillo, alla quale l'ufficio tutelare lo obbliga personalmente senza possibilità di nominare sostituti …"*

medesimo svolte; per tale ragione non possono essere imputati, alla somma liquidata, gli accessori di legge ovvero il CPA (4%) e l'IVA.

L'amministratore di sostegno che intende richiedere l'indennità delle spese affrontate durante la sua gestione deve presentare, solitamente ogni anno, un'istanza, allo stesso G.T. che ha emesso il decreto di nomina, in cui vengono dettagliatamente illustrate le spese sostenute e l'attività compiuta.

L'amministratore, a giustificazione delle spese sostenute ed indicate nell'atto, deve, altresì, corredare l'istanza di tutta la relativa documentazione.